



REGOLAMENTO
D'UTILIZZO DEL PARCO DI VILLA CORRER-DOLFIN

Art. 1.
(Vincolo)

Con decreto del 19 luglio 1982, il parco di Villa Correr Dolfin oggi di proprietà del Comune di Porcia, ivi compresa la braida con i laghetti, è dichiarato parco di interesse storico e dunque tutelato dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 2
(Apertura al pubblico)

Il parco di Villa Correr Dolfin è aperto al pubblico ed è riservato al gioco, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura, al godimento della bellezza del parco storico e del complesso architettonico della villa, e comunque al tempo libero e ad attività sociali, ricreative e culturali. Sono consentite tutte le attività che non arrecano danno all'area verde o all'arredo urbano o disturbo ai frequentatori.

Art. 3
(Orari di apertura)

Il parco ha un orario di apertura estivo e uno invernale, indicato da apposite tabelle all'ingresso, come da allegato A. La Giunta comunale con proprio atto potrà modificare detto orario.

Art. 4
(Accesso al parco)

Il pubblico può accedere al parco esclusivamente a piedi. E' consentito l'accesso mediante carrozzelle per i bambini, i disabili e per persone con difficoltà motoria.

I minori di età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati da persone adulte, a cui spetta la sorveglianza e la responsabilità.

E' vietato l'accesso e la circolazioni di veicoli a motore ad eccezione di:

- a) mezzi di soccorso;
- b) veicoli addetti alla vigilanza;
- c) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti del contrassegno nazionale;
- d) veicoli necessari per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e delle strutture;
- e) veicoli destinati al carico/scarico merci durante le attività e manifestazioni autorizzate all'interno del parco.

In tali circostanze i veicoli possono comunque circolare solo a passo d'uomo, esclusivamente sui viali di terra battuta e ghiaio interni al parco.

Art. 5
(Convenzioni)

Sono fatte salve tutte le convenzioni con le associazioni inerenti l'utilizzo del parco e precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Le associazioni in convenzione devono comunque rispettare le norme del presente Regolamento.

Art. 6
(Comportamenti vietati)

All'interno del parco è vietato:

- a) Danneggiare le aiuole, il prato, le piante, gli alberi e gli arbusti;
- b) Immettere ed asportare piante o parti di piante, fiori, bulbi, terriccio, muschio, licheni, ecc.
- c) Danneggiare eventuali aree di interesse botanico, naturalistico debitamente segnalate.
- d) Apporre sul Complesso monumentale e sugli alberi volantini, manifesti pubblicitari, striscioni e cartelli;

- e) Abbandonare, catturare, spaventare o ferire intenzionalmente animali, distruggere nidi, e sottrarre uova, nonché introdurre nuovi animali selvatici senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale;
 - f) Lasciare i cani liberi senza guinzaglio, nonché permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare o ferire persone o animali. Il proprietario è comunque tenuto a munirsi di idonea attrezzatura per la raccolta degli escrementi.
 - g) Il gioco del calcio e altri giochi con la palla, salvo nell'area del brolo;
 - h) Imbrattare o danneggiare la segnaletica, le strutture, le opere, gli impianti esistenti e gli edifici;
 - i) Inquinare il terreno, i laghetti, i corsi d'acqua;
 - j) Sporgersi oltre le rive degli specchi d'acqua, con il rischio di cadere, nonché ogni forma di balneazione e sport acquatico;
 - k) Gettare a terra ed in acqua rifiuti di qualsiasi genere, ivi compresi i mozziconi di sigaretta;
 - l) Campeggiare e accendere fuochi senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale;
 - m) L'uso di cicli (sono ammesse esclusivamente quelli utilizzati dai bambini fino ai sei anni di età sorvegliati da adulti) e di qualsiasi mezzo a motore ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 4 del presente Regolamento.
 - n) Svolgere attività non autorizzate che potrebbero arrecare un danno al verde pubblico, alle attrezzature, ai beni mobili ed immobili ubicati all'interno del compendio di Villa Correr – Dolfin o disturbo alle persone, anche se non espressamente previste dal presente Regolamento.
- Tali divieti sono segnalati in loco con opportuna cartellonistica.

Art. 7

(Manutenzione ordinaria e straordinaria)

- a) Con manutenzione ordinaria del parco si intende la pulizia delle aree scoperte, lo sfalcio dell'erba, la pulizia e la piccola manutenzione dei bagni, piccole riparazioni, ecc. Tali incarichi, nel rispetto delle indicazioni impartite dall'ufficio comunale competente, possono essere affidate ad associazioni o altri soggetti in convenzione.
- b) Con manutenzione straordinaria si intende la potatura, la piantumazione e l'abbattimento di alberi, le opere di diserbo, gli interventi che prevedono l'esecuzione di pavimentazione, la sostituzione dell'arredo urbano, e quant'altro previsto da progetti di opere a verde e di arredo urbano approvati dall'amministrazione. Tali interventi sono presi in carico dall'Amministrazione comunale e realizzati attraverso proprie risorse interne ovvero mediante incarico a ditte esterne.

Art. 8

(Gioco e attività sportive)

All'interno del parco sono consentite attività libere di gioco.

Compatibilmente da quanto previsto dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, potranno essere inserite particolari strutture di gioco per quanto possibile integrate con la natura e l'aspetto del parco.

L'attività sportiva individuale può essere praticata in tutti gli spazi calpestabili; quella di gruppo non deve disturbare il godimento del parco da parte dei cittadini.

Art. 9

(Interventi sottoposti ad autorizzazione)

Il parco di villa Correr Dolfin può essere sede di specifiche iniziative su richiesta di singoli cittadini, associazioni, gruppi, enti pubblici o privati.

In particolare, l'amministrazione comunale può autorizzare lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) L'organizzazione di assemblee, manifestazioni culturali, sportive e socio-culturali, rappresentazioni, spettacoli, comizi, festeggiamenti, matrimoni;
- b) L'esercizio di forme di commercio o altre attività hobbistiche e artigianali;

- c) Servizi fotografici e riprese televisive, cinematografiche o di altra tipologia audiovisiva, a condizione che modalità o finalità di tale uso non contrastino con le esigenze di tutela, la dignità e la destinazione culturale del sito medesimo. Nessuna autorizzazione è necessaria se le riprese sono ad uso strettamente personale o per motivi di studio, limitatamente agli spazi del Complesso monumentale in cui le riprese non siano espressamente vietate;
- d) L'affissione e distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari, ecc;
- e) Ingresso di veicoli a motore.

Art. 10 **(Richiesta utilizzo)**

I soggetti che intendano realizzare le attività previste dall'articolo 9 del presente Regolamento dovranno inoltrare, su apposito modulo, la richiesta di autorizzazione all'Ufficio competente, indicando i dettagli dell'iniziativa, in particolar modo il responsabile della stessa, la data, gli orari, l'entità della superficie occupata, il numero di partecipanti, eventuali attrezzature a loro carico e tutte le informazioni utili al fine del rilascio dell'autorizzazione. L'utilizzatore sarà tenuto all'osservanza ed all'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Saranno a carico dei richiedenti tutte le spese inerenti la pulizia dell'area, che dovrà avvenire al termine della manifestazione, oltre che il pagamento delle tariffe per l'utilizzo dell'immobile così come previsto dall'organo competente.

Per tutta la durata della manifestazione restano valide le norme di comportamento previste da questo Regolamento e i divieti contenuti nell'articolo 6 dello stesso.

Durante gli eventi privati all'interno del parco, l'utilizzo dell'area stessa da parte dei cittadini non viene in alcun modo esclusa.

Art. 11 **(Oneri dell'amministrazione)**

L'Amministrazione non garantisce il servizio di vigilanza notturna e non risponde per danni provocati a persone e/o a cose se non per manifestazioni da essa organizzate, né altresì per comportamenti non coerenti con il presente Regolamento.

Art. 12 **(Disposizioni per il controllo)**

L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata agli appartenenti al Comando di Polizia Locale, nonché a tutti gli agenti di altri organi di Polizia e/o vigilanza previsti dalla legge o da regolamenti.

In caso di necessità i soggetti addetti al controllo sopra indicati, potranno dare prescrizioni ai fruitori del parco pubblico sul comportamento da tenere, sino alla disposizione di allontanamento dal luogo soggetto alla disciplina del presente regolamento.

L'Amministrazione comunale si riserva di predisporre l'installazione di adeguati sistemi di video sorveglianza e/o telesoccorso, per il controllo del parco comunale.

Art. 13 **(Sanzioni)**

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione della violazione commessa.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Funzionario Responsabile dell'area del Comune di Porcia scritti

difensivi e documenti atti ad ottenere un attento esame della vicenda ed una decisione sulle proprie richieste. Possono inoltre chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Il Funzionario Responsabile del Comune di Porcia, dopo aver sentito gli interessati, qualora ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti addotti negli scritti difensivi, valuta la fondatezza dell'accertamento. Indi determina con ordinanza motivata la somma dovuta dall'autore della violazione e delle persone che vi sono obbligate solidalmente, ingiungendo il pagamento, maggiorandolo delle spese di procedura, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.

Art. 14

(Risarcimento dei danni)

In tutti i casi di violazione delle norme del presente regolamento, l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale, alle attrezzature del parco, ai beni mobili ed immobili ubicati all'interno del compendio di Villa Correr – Dolfin.

Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino, maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le entrate patrimoniali.

Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti l'area e le strutture in parola vanno comunicati al personale del competente ufficio comunale, i cui nominativi recapiti saranno pubblicizzati con apposito avviso in loco.

Art. 15

(Competenza della Soprintendenza).

Le concessioni di cui ai precedenti articoli sono rilasciate compatibilmente con la salvaguardia del bene, della sua immagine, della sua prevalente destinazione a finalità pubbliche e nel rispetto delle direttive del Ministero dei Beni ed Attività Culturali - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia.

ALLEGATO A

ORARIO DI APERTURA

- Periodo estivo: dalle ore 7 alle ore 20.
- Periodo invernale: dalle ore 8 alle ore 16.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SIMONE GIACOMET

CODICE FISCALE: GCMSMN75C10G888J

DATA FIRMA: 22/07/2015 14:18:53

IMPRONTA: 86900540E8708EA9C185A03FB96CA244EA4533EA379D7531873CDBA3F71AE84F
EA4533EA379D7531873CDBA3F71AE84F56775474C774938A46D59FDD595C9E20
56775474C774938A46D59FDD595C9E20EA48EB5264918073F49665D96282FF5A
EA48EB5264918073F49665D96282FF5A0C2FF769118BF19C05B2D079FD99BDFE

NOME: LUCCON MARINA

CODICE FISCALE: LCCMRN57M44G888R

DATA FIRMA: 04/08/2015 13:12:57

IMPRONTA: 257E664E7EA33B70CA66D0C972AE5651659395AE4A529A994AA71D964C98E302
659395AE4A529A994AA71D964C98E302D6CD51451D8259702832AE1EFA6D3454
D6CD51451D8259702832AE1EFA6D34540F6EBD402E05EE353C7B2AEE906F7F65
0F6EBD402E05EE353C7B2AEE906F7F65A8B90FF1AAABB1B8CCD0F6A12D67C97F

NOME: ROVER PAOLA

CODICE FISCALE: RVRPLA66S69G888M

DATA FIRMA: 04/08/2015 13:41:40

IMPRONTA: 07203C43C449A4B63911BF9EDAEAFDA181C6671F941B0251364B3A9298972B8C
81C6671F941B0251364B3A9298972B8CA7830E9D9694BE5187F710BEE40BD993
A7830E9D9694BE5187F710BEE40BD9936FD0DB0CACBF14AD59265AF5DF9F7643
6FD0DB0CACBF14AD59265AF5DF9F76432771511563EA21C148A686379B6C90FC